

## REGOLAMENTO (CE) N. 1567/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per il secondo semestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare l'articolo 3,

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>, la Comunità si è impegnata a sostituire, a decorrere dal 1° luglio 1995, i prelievi variabili all'importazione con dazi fissi; che d'ora in poi il dazio doganale applicabile alle importazioni nella Comunità è fissato nella tariffa doganale comune; che l'accordo sull'agricoltura esige inoltre che il regime di autolimitazione previsto nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia relativo alle importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 sia sostituito da un contingente tariffario limitato a 21 milioni di t per un periodo di 4 anni, entro il quale il dazio doganale è ridotto al 6%; che detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione;

considerando che è necessario, visto che l'accordo sull'agricoltura esige la conversione del regime attuale in un contingente tariffario specifico per la Thailandia, mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari di tale paese possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente; che pertanto, al fine di realizzare un'armoniosa transizione verso il nuovo regime, il rilascio di un titolo di importazione dovrebbe continuare ad essere subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità thailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione;

considerando che le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile e che è d'uopo attenersi

a tale sistema anche per il futuro; che è pertanto necessario far ricorso a misure transitorie ed aprire soltanto un contingente per il secondo semestre del 1995; che tuttavia, per rispettare il quantitativo globale che può essere importato dalla Thailandia nel quadro dei regimi per il 1995, al quantitativo previsto dal presente regolamento può essere aggiunto il quantitativo non utilizzato nel corso del primo semestre del 1995;

considerando che l'importazione dei prodotti relativi ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95<sup>(5)</sup>; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/95<sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo globale per 4 anni con un quantitativo massimo annuo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure atte ad agevolare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e la quantità effettivamente importata;

considerando che, ai fini della corretta applicazione dell'accordo, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione thailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, è aperto un contingente tariffario d'importazione per

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 106 dell'11. 5. 1995, pag. 8.